VII

DISEGNO DI LEGGE N. 45

Atti Considera 364 Million

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/11/1977.

DISEGNO DI LEGGE

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.

voto ber per edendriments provides

dece est. 03 dece le ple rejonde

u°: 17/77 - Previsione & 1500.000.00

uh. 2h5/77 - Previsione & 1500.000.00

impositioned one 5/x/77

billprinhelm one 5/x/77

Mod. 1 - Casa Ed. M. Liantonio - Palo

RELAZIONE

Il presente disegno di legge, si propone di sostenere l'iniziativa privata nel settore delle autolinee extraurbane per trasporto di viaggiatori in attesa che venga portata a termine la progettata pubblicizzazione dei servizi.

Esso trova riscontro in identiche iniziative adottate anche negli anni decorsi dalle quali si discosta nei seguenti punti:

- la legge, a differenza di quelle adottate in precedenza, vuole essere una legge che prevede interventi a carattere continuativo per cui, per i futuri esercizi sarà sufficiente il solo stan
 ziamento di bilancio, ai sensi dell'art. 2 della legge 335/1976;
- il limite del contributo chilometrico é stato elevato, da £ 190 per le Aziende con meno di 50 dipendenti e da £ 190 per le Azien de con più di 50 dipendenti, rispettivamente a £ 250 e £ 230 per tenere conto degli intervenuti aumenti nei costi di gestione;
- é stata prevista la possibilità di corrispondere, già nel corso dell'esercizio, acconti trimestrali posticipati con il fine di limitare gli oneri per interessi passivi.

Art. 1

Alle imprese Private, in quanto titolari di con cessioni regionali, che esercitino pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere ac cordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati, a ciascuna Impresa solo nel caso che risulti passivo il conto e-conomico d'esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati nella misura massima di f 250 per autobus/Km per le Imprese che han no fino a 50 dipendenti e di f 230 per autobus/Km/per le Imprese che hanno oltre 50 dipendenti, e comunque entro il limite dello stanziamento di bilancio per ciascun esercizio.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pen dolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

(

Sono escluse dal contributo le Imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per gli analoghi contributi relativi all'anno 1975, in applicazione della l.r. 25.1.1975, n° 14, salvo per quanto diversamente stabilito al successivo art. 4.

Art. 4

Alle Imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, possono essere erogatiac conti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percor

renza di esercizio riferito al trimestre e, percia scuna Impresa, in misura non superiore ad 1/4 del contributo erogato nell'esercizio precedente, tenu to conto dieventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell'esercizio al quale il contributo si riferisce.

L'acconto trimestrale non potrà in ogni caso superare 1'85% del disavanzo di puro esercizio dichirato dall'Impresa per il periodo considerato.

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'attuazio ne della presente legge per l'anno 1977, valutato in £ 1.500 milioni si provvede con i fondi del Cap. 245 del Bilancio per l'esercizio 1977.

Trasmosso n' VII Commissione Consiliare permanente il 5.12.}